



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

ASSE 1 OCCUPABILITA'

Obiettivo Tematico 8

ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI

**Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di
disoccupazione**

MODALITÀ A SPORTELLO

ANNO 2016

Direttiva

INDICE

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Premessa.....	5
3. Elementi di contesto	6
4. Finalità e obiettivi.....	7
5. Destinatari.....	7
6. Soggetti proponenti	8
7. Forme di partenariato	8
8. Risorse	9
9. Delega.....	9
10. Descrizione intervento.....	9
11. Strumenti adottati	10
12. Gruppo di lavoro.....	11
13. Procedura di attivazione dei progetti	12
14. Attività ammissibili	13
15. Durata dei progetti.....	17
16. Criteri di premialità	17
17. Rispetto dei principi orizzontali	18
18. Monitoraggio efficacia degli interventi	18
19. Parametri economici relativi alle attività.....	19
20. Incentivi all'assunzione	20
21. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti.....	21
22. Variazioni progettuali	21
23. Termini per la presentazione dei progetti	21
24. Modalità di presentazione delle domande	22
25. Procedure e criteri di valutazione	24
26. Comunicazioni.....	27
27. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni	27
28. Indicazione del foro competente.....	27
29. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni ..	27
30. Tutela della privacy	28

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Comunicazione della Commissione C(2014) 249/01 "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;
- Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21/12/2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18/10/2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”, nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28/10/2014 “Disciplina del regime di autorizzazione a operare come agenzia per il lavoro nel mercato del lavoro (D.lgs 24 settembre 2003 n. 276 e LR 13 marzo 2009 n. 3), tenuta dell’albo dei soggetti autorizzati e modalità e procedure per la concessione dell’autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l’eventuale sospensione e revoca dell’autorizzazione. Modifica della DGR 499 del 2.03.2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.

2. Premessa

L’Articolo 9 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca definisce 11 Obiettivi Tematici, specificamente volti alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Ancora, l'Articolo 3 del Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e relativo al Fondo Sociale Europeo, ne definisce l'ambito di applicazione con riferimento agli Obiettivi Tematici 8, 9, 10 e 11.

Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, volto a "promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva e promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

L'azione persegue, in particolare, la priorità d'investimento 8.v che si prefigge l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

L'Avviso promuove azioni di riqualificazione e di outplacement a favore di lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'Asse 1 "Occupabilità".

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente avviso.

Asse	I – Occupabilità
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. UE 1303/13)	8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. UE 1304/13)	8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
Obiettivo specifico	4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)
Indicatori di risultato pertinenti	CR07 Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Lavoratori coinvolti in crisi aziendali o settoriali

3. Elementi di contesto

I dati più recenti sulle nuove aperture di crisi e sui lavoratori potenzialmente coinvolti così come quelli sul numero di accordi definiti per gestire le crisi e i lavoratori interessati segnalano nei primi nove mesi del 2015 una tendenza di forte e progressiva diminuzione.

Le imprese che hanno annunciato l'avvio delle procedure di crisi tra gennaio e settembre 2015 risultano infatti 611 contro le 1.103 del corrispondente periodo del 2014. Il numero di potenziali lavoratori coinvolti nelle crisi annunciate è di 18.568 unità, in forte diminuzione rispetto al 2014 (erano quasi 27.000).

La dinamica mensile delle “aperture di crisi” mette in evidenza che nel 2015 si è registrata pertanto una continua tendenza riflessiva. Le imprese che hanno verbalizzato l'accordo tra le parti sociali per la gestione delle procedure di crisi, prevedendo il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria e/o alle procedure di licenziamento collettivo, nei primi nove mesi del 2015 sono state 572, mentre nello stesso periodo del 2014 erano state 951.

Per quanto riguarda il ricorso alla cassa integrazione, i segnali relativi alla Cassa integrazione in deroga risultano di tendenziale e consistente diminuzione, con un andamento continuo già da un biennio; per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria l'andamento risulta più discontinuo nel tempo, comunque negli ultimi mesi è nettamente prevalsa la tendenza alla contrazione delle ore autorizzate (l'Inps segnala che nel periodo gennaio-settembre 2015 le ore autorizzate hanno raggiunto i 27,7 ml. contro un valore superiore ai 42,8 ml. nel corrispondente periodo 2014)¹.

Nonostante il miglioramento complessivo registrato nel periodo il fenomeno delle crisi aziendali richiede ancora il supporto di interventi di orientamento, di formazione e di accompagnamento al lavoro che sostengano il sistema produttivo regionale, limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e consentano di affrontare le problematiche occupazionali.

4. Finalità e obiettivi

La finalità perseguita dall'intervento è quella di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti da situazioni di crisi aziendale di sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali, ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale, affrontare un rapido reinserimento professionale.

Gli obiettivi operativi sono quelli di sostenere i lavoratori di aziende che ricorrono ad accordi tra le parti sociali per la concessione di ammortizzatori sociali, anche in deroga, sottoscritti in sede istituzionale/aziendale in riferimento alla gestione di processi di riconversione aziendale, ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva, anche inerenti la riduzione degli orari di lavoro e/o riduzione del personale, mediante interventi di riqualificazione.

5. Destinatari

Sono destinatari dei progetti di riqualificazione e outplacement le lavoratrici e i lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Veneto interessati a provvedimenti di:

- CIGS per crisi aziendale;
- CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività;
- CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione;
- CIG in deroga.

Sono, altresì, destinatari dei progetti i lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, che di tipo espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni, sia di tipo A), applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sia di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.

I destinatari degli interventi sono tenuti a possedere i requisiti di status occupazionale sopra indicati al momento della stipula dell'Accordo Sindacale previsto dalla presente Direttiva, e, conseguentemente, al momento della presentazione e al momento dell'avvio del progetto. Qualora, in corso di svolgimento del progetto, il destinatario dovesse cambiare lo status occupazionale, passando, nello specifico, dallo status di occupato allo status di disoccupato, iscritto alle liste di mobilità, il requisito di ammissibilità al progetto viene comunque mantenuto e l'azione portata a termine.

¹ Report III trimestre 2015 Crisi Aziendali - L'impatto occupazionale, Veneto Lavoro.

6. Soggetti proponenti

La logica dell'intervento persegue la definizione di un'organizzazione del mercato del lavoro fondata su un sistema misto, pubblico/privato, in cui i sistemi della formazione e del lavoro interagiscono, formando una rete strutturata di servizi integrati.

In coerenza con tale orientamento i progetti ammissibili dalla presente Direttiva possono essere presentati da soggetti:

- accreditati per l'ambito della Formazione Continua, o in fase di accreditamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004;
- accreditati per i Servizi al lavoro, o in fase di accreditamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238 del 20 dicembre 2011, di approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25, L.R. n. 3/2009).

I due requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per l'ambito della formazione continua, possono essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente con il tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

7. Forme di partenariato

La Direttiva prevede obbligatoriamente, pena l'inammissibilità della proposta, la costituzione di un Partenariato di progetto. Il numero dei Partner richiesti non è predeterminato fermo restando l'obbligo di prevederne almeno uno. I Partner operativi e/o i Partner di rete dovranno appartenere a una delle seguenti tipologie di organismo:

- organismi accreditati per i servizi formativi (ai sensi della DGR n. 359/04);
- organismi accreditati per i servizi al lavoro (ai sensi della DGR n. 2238/11);
- organismi di rappresentanza delle imprese;
- enti bilaterali;
- organismi di rappresentanza dei lavoratori (solo come Partner di rete).

Nel caso in cui i soggetti promotori individuino, prima della presentazione del progetto, l'impresa o le imprese disponibili ad impiegare i destinatari dell'intervento, essi sono incoraggiati ad inserirle nel Partenariato del progetto, in quanto l'individuazione di tali imprese è considerato un elemento di premialità e porta all'attribuzione di un specifico punteggio in fase di valutazione delle candidature, come successivamente specificato. Tali imprese sono definite Partner aziendali.

La costruzione del Partenariato di progetto è finalizzata a:

- consentire l'individuazione tempestiva di possibili situazioni di crisi a livello territoriale e settoriale, facilitare il contatto con le imprese,
- favorire e agevolare i passaggi di concertazione e condivisione dei percorsi di riqualificazione e/o reimpiego,

- garantire la più ampia copertura territoriale e tempestiva capacità di risposta ai fabbisogni dei destinatari.

Si precisa che le aziende di riferimento dei lavoratori destinatari degli interventi non devono essere inserite nel partenariato di progetto.

8. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di outplacement ammontano ad un totale di **Euro 2.000.000,00** a valere sull'Asse I POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento			Annualità	Risorse FdR	Risorse FSE	Co-finanz. Reg.	Totale
Asse		Priorità di investimento					
I	Occupabilità	8.v	2016	262.500,00	375.000,00	112.500,00	750.000,00
			2017	315.000,00	450.000,00	135.000,00	900.000,00
			2018	122.500,00	175.000,00	52.500,00	350.000,00
Totale complessivo							2.000.000,00

Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, nell'ambito dei 12 sportelli previsti dalla Direttiva.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. Pertanto, in caso di disponibilità di risorse oltre alle aperture di sportello previste, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di prevedere ulteriori sportelli fino ad esaurimento delle risorse.

9. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi".

10. Descrizione intervento

Le forti implicazioni sociali che una fuoriuscita dal mondo del lavoro provoca richiedono la messa in campo di una serie di azioni ben strutturate, capaci di garantire un reale e concreto supporto alla persona, sia nella fase orientativa, che nella fase di ricerca di opportunità e d'inserimento lavorativo.

L'intervento prevede l'adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell'articolazione delle azioni previste, che pone il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato alla riqualificazione e/o al reinserimento lavorativo attraverso l'implementazione di interventi di rafforzamento del capitale umano miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. Secondo questo modello, la persona è posta al centro del sistema del mercato del lavoro e i servizi finalizzati alla sua riqualificazione e al suo reinserimento lavorativo si adattano alle esigenze del singolo, modulandosi ai suoi fabbisogni.

I progetti devono prevedere interventi per lavoratori in forza presso una o più aziende in stato di crisi. Nel caso d'interventi pluriaziendali le aziende di riferimento dei lavoratori dovranno appartenere allo stesso settore produttivo e/o essere dislocate sullo stesso territorio provinciale.

I progetti dovranno prevedere:

- il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, e non più di 80, pena l'inammissibilità della proposta;
- un'attenta e puntuale analisi della situazione aziendale, territoriale e settoriale di riferimento dai cui derivano le crisi occupazionali dei lavoratori da coinvolgere.

L'intervento prevede inoltre obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della proposta, la presentazione, in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, dell'Accordo Sindacale che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall'organismo proponente.

L'Accordo Sindacale dovrà essere sottoscritto dall'azienda che esprime i destinatari del progetto e dal sindacato. Esso dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento di riqualificazione e/o reimpiego, la qualificazione e quantificazione dei destinatari nonché la descrizione delle azioni proposte a loro favore.

Per quanto riguarda i destinatari l'Accordo deve contenere l'elenco nominativo dei lavoratori che parteciperanno al progetto, i dati anagrafici, il codice fiscale, il livello di inquadramento.

Nel caso di interventi inter-aziendali l'Accordo Sindacale potrà riguardare ogni singola azienda (sottoscritto dall'azienda e dalla RSA o RSU territoriale o settoriale) oppure l'insieme delle aziende coinvolte dal progetto (sottoscritto da tutte le aziende e dalla RSU territoriale o settoriale).

Il numero complessivo dei destinatari del progetto potrà essere inferiore a quello indicato nell'Accordo Sindacale solamente nel caso in cui in quest'ultimo elenco fossero ricompresi lavoratori che:

- maturino il requisito di accesso alla pensione durante il periodo di CIG;
- siano formalmente iscritti a percorsi di istruzione/formazione di media o lunga durata;
- siano assunti con contratto a tempo determinato la cui scadenza non consenta la realizzazione delle attività previste.

11. Strumenti adottati

I progetti prevedono la realizzazione di percorsi individualizzati, condivisi in un contesto collettivo e declinati in differenti fasi e azioni. Per agevolare lo svolgimento dei singoli percorsi si prevede l'utilizzo di differenti strumenti e metodi di lavoro attivi e partecipativi, che tengano conto della gerarchia dei bisogni espressi dai destinatari e delle risorse disponibili.

La metodologia deve prevedere la partecipazione attiva e diretta dei destinatari ed essere orientata all'utilizzo concreto di tutte le risorse disponibili e attivabili.

In particolare i percorsi di riqualificazione e outplacement sono attivati sulla base del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale, quali tipologie di strumenti che regolano i rapporti fra il lavoratore in difficoltà occupazionale e l'operatore accreditato.

Nello specifico, il Patto di Servizio è il contratto che assicura ai lavoratori l'erogazione dei servizi per la riqualificazione e la promozione del reinserimento lavorativo. Il Patto, oltre ai dati anagrafici e ai riferimenti alla situazione occupazionale, prevede che la riqualificazione o il reinserimento lavorativo del lavoratore a rischio di disoccupazione debba avvenire attraverso la successiva definizione di un Piano d'Azione Individuale (PAI).

Il Piano di Azione Individuale PAI è lo strumento attraverso il quale il lavoratore, con il concorso di un operatore del sistema dei servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati, definisce un programma di attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale individuato e condiviso fra l'operatore accreditato ed il lavoratore stesso.

12. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, in relazione alla tipologia di percorso che si intende realizzare, di riqualificazione o outplacement.

Il soggetto proponente dei progetti dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

A seconda delle azioni che compongono la proposta progettuale, dovranno essere individuate figure professionali di riferimento per l'attività di orientamento, di formazione e di accompagnamento al lavoro.

Il consulente di orientamento deve accompagnare i destinatari nella definizione del proprio progetto di riqualificazione professionale. Per questa figura è sufficiente un'esperienza di almeno 3 anni nell'erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento rivolti a lavoratori adulti.

Capacità ed esperienza professionale specifiche vengono richieste anche agli esperti coinvolti nelle attività specialistiche quale l'attività formativa e l'accompagnamento al lavoro.

Qualora il progetto preveda attività di accompagnamento al lavoro, nei percorsi di outplacement, dovrà essere individuato almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che avrà il compito di raccordarsi con l'azienda o le aziende disponibili all'assunzione dei destinatari, per assicurare il necessario coordinamento con il progetto e garantire il corretto monitoraggio sugli esiti dell'operazione. Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 3 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte del personale delle imprese Partner aziendali del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto in azienda.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di attività di formazione, il soggetto proponente dovrà garantire la presenza di almeno un tutor didattico/organizzativo per ogni percorso per non meno del 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sui registri. Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali, oltre a quelle propriamente organizzative, quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

Infine, dovrà essere individuata almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione. Tali attività dovranno essere dettagliate nell'apposito campo sin dalla fase di presentazione del progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello Europass e debitamente autocertificato dal sottoscrittore ai sensi del Dpr 445/00, dovrà essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Sezione competente. Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale verrà compilata la scheda relativa

al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci dovrà essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che potranno intervenire nell'ambito degli interventi finanziati:

- *destinatario*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *amministrativo*: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- *docente*: incompatibilità assoluta eccezione fatta per il profilo del consulente di accompagnamento e, limitatamente al 40% del monte ore complessivo, per le funzioni di coordinamento e direzione;
- *tutor*: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa;
- *coordinatore/direttore*: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

- in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
- la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo.

13. Procedura di attivazione dei progetti

La procedura per la presentazione di candidature volte a realizzare percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione prevede lo svolgimento di una serie di attività che si possono sintetizzare nelle seguenti fasi:

Fase 1: analisi del contesto produttivo locale, pubblicizzazione del bando presso le imprese del territorio e raccolta delle espressioni di interesse da parte dell'utenza. Nelle azioni di pubblicizzazione, così pure in tutte le fasi preliminari all'approvazione del progetto, dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile ai potenziali destinatari che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e che pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

Fase 2: individuazione dei destinatari. Tale fase si realizza in accordo con le imprese in stato di crisi e con le parti sociali e deve produrre in esito il documento Accordo Sindacale che dovrà contenere l'elenco nominativo e i dati essenziali relativi a ciascun destinatario del progetto.

Fase 3: predisposizione del percorso personalizzato per ciascun destinatario coinvolto. Tale fase comporta la definizione e firma delle proposte di Patto di Servizio (PdS) e di Piano di Azione Individuale (PAI) controfirmati dal destinatario e dal soggetto proponente². La documentazione attestante le attività di questa fase deve essere conservata dal soggetto proponente ed essere disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dalla Sezione Lavoro; le attività da svolgere con i destinatari, ovvero le due ore di colloquio di orientamento per la sottoscrizione del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale, saranno riconosciute a progetto approvato per ogni destinatario che verrà avviato al progetto e che parteciperà ad almeno il 70% delle ore previste dal proprio percorso.

Fase 4: definizione e firma dei moduli di adesione in partenariato necessari alla presentazione del progetto.

² Per il Patto di Servizio (PdS) e il Piano di Azione Individuale (PAI) i format saranno approvati con successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro. Tale documentazione non va inviata insieme al progetto e sarà conservata dal soggetto proponente ed essere disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall'Amministrazione competente.

Fase 5: accesso tramite l'area riservata all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti e inserimento del progetto di riqualificazione e outplacement per la richiesta di approvazione.

Si precisa che alla domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere allegata, in formato pdf, la scansione della seguente documentazione: Accordo/i Sindacale e Moduli di adesione in Partenariato.

La procedura di attivazione prevede quindi che i progetti candidabili nell'ambito della presente Direttiva individuino i destinatari prima della presentazione della candidatura.

14. Attività ammissibili

I progetti dovranno prevedere l'offerta di un pacchetto di servizi per favorire la riqualificazione professionale e/o il reimpiego occupazionale dei lavoratori attraverso formule personalizzate che prevedano l'utilizzo di strumenti concreti e metodologie flessibili. Il mix di azioni programmate dovranno produrre, attraverso percorsi individuali e momenti di condivisione e analisi collettiva, concreti risultati di riposizionamento in azienda o di reinserimento nel mercato del lavoro dei destinatari coinvolti.

Al fine di operare efficacemente rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro e per far fronte a eventuali scostamenti tra professionalità richieste ed effettivamente disponibili, per tutti i percorsi individuali si dovrà procedere alla rilevazione degli specifici fabbisogni formativi dei destinatari, al fine di progettare percorsi mirati di riqualificazione.

Nel caso in cui si dovessero attivare percorsi di reimpiego dei lavoratori in esubero sarà inoltre richiesto di effettuare un'analisi dei fabbisogni delle aziende del territorio, anche al fine di agevolare l'azione di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. I progetti dovranno quindi prevedere un'analisi del contesto aziendale e del mercato del lavoro locale e la rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari, la progettazione ed erogazione di percorsi individuali/di gruppo di riqualificazione e/o reimpiego, il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Le azioni di riqualificazione professionale e/o di reimpiego dovranno avere carattere orientativo, formativo e di accompagnamento alla transizione verso un nuovo ruolo/funzione nell'azienda di provenienza oppure verso una nuova occupazione presso un'altra azienda.

Secondo tali presupposti di metodo le attività previste dai progetti di riqualificazione professionale e/o reimpiego dovranno prevedere la realizzazione dei Piani di Azione Individuali - PAI, che consistono in un insieme articolato e coerente di iniziative e azioni a supporto dell'adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti occupazionali cui sono investiti. I Piani di Azione Individuale - PAI dovranno individuare gli interventi più efficaci e prevedere, per i destinatari, pacchetti di offerta personalizzati, comprendenti anche azioni diverse e mirate. L'articolazione nelle diverse attività ha la funzione di consentire percorsi flessibili e completi per i destinatari e di favorire il più possibile la positività dell'esito finale.

La presente Direttiva, al fine di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze specifiche dei lavoratori destinatari dell'intervento, non pone vincoli relativamente alla composizione dei percorsi e alla tipologia di servizi e azioni da attivare, fermo restando:

- l'ammontare massimo di risorse spendibili per singolo destinatario pari a € 5.000,00;
- il rispetto dell'obbligatorietà di alcune azioni, come indicato nella successiva Tabella 1 "Attività ammissibili nei percorsi di riqualificazione e outplacement";
- la coerenza con i vincoli di durata e modalità di erogazione (individuale e/o di gruppo).

Tabella 1. Attività ammissibili nei percorsi di riqualificazione e outplacement.

Tipologia intervento	Tipologia azione	Contenuti azione	Durata in ore	Modalità erogazione	UCS
A) ORIENTAMENTO	Colloquio di informazione e accoglienza ¹	Accoglienza Condivisione e stipula del Patto di Servizio Definizione e stesura del Piano di Azione Individuale	2	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario per i servizi individuali con consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
	Incontri di orientamento ²	Informazioni sul progetto e sulle opportunità di reimpiego Impostazione del metodo di ricerca attiva del lavoro con la presentazione degli strumenti Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione	min. 4 - max. 12	Gruppo da 3 a 15 allievi	€ 15,00 ora/destinatario con consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
B) FORMAZIONE	Corso di formazione di breve durata ³	Sviluppo competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali	min. 8 - max. 32	Piccolo gruppo da 3 a 5 allievi	€ 110,00 ora/attività + € 9,00 ora/destinatario per servizi erogati a piccoli gruppi
				Gruppo da 6 a 15 allievi	€ 164,00 ora/attività per servizi erogato a gruppi onnicomprensivo
	Corso di formazione di media/lunga durata ⁴		min. 40 - max. 180	Piccolo gruppo da 3 a 5 allievi	€ 110,00 ora/attività + € 9,00 ora/destinatario per servizi erogati a piccoli gruppi
				Gruppo da 6 a 15 allievi	€ 164,00 ora/attività per servizi erogato a gruppi onnicomprensivo
C) ACCOMPAGNAMENTO	Ricerca attiva di lavoro ⁵	Laboratorio di: Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro Assistenza nel contatto con l’azienda Raccolta e diffusione curriculum vitae Ricerca e segnalazione vacancy Preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto/visita in azienda	min. 8 - max. 40	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario per i servizi individuali con consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
				Gruppo da 3 a 15 destinatari	€ 15,00 ora/destinatario con consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base).

Note alla Tabella 1¹ Azione obbligatoria da erogare e tutti i destinatari del progetto, prima della presentazione del progetto, in modalità individuale;² Azione obbligatoria da erogare a tutti i destinatari del progetto, in modalità di gruppo;

³ Azione facoltativa erogabile alternativamente in modalità di gruppo o di piccolo gruppo (ovvero massimo 32 ore per destinatario, a prescindere dalla modalità prescelta);

⁴ Azione obbligatoria nei percorsi di riqualificazione e facoltativa nei percorsi di outplacement, erogabile in modalità di gruppo o di piccolo gruppo, alternativamente (ovvero massimo 180 ore per destinatario, a prescindere dalla modalità prescelta);

⁵ Azione obbligatoria nei percorsi di outplacement e non ammissibile nei percorsi di riqualificazione; azione erogabile in modalità individuale o in modalità di gruppo, alternativamente (ovvero massimo 40 ore per destinatario).

Si precisa che ai fini della rendicontabilità dei percorsi di riqualificazione e outplacement definiti nei PAI dei singoli destinatari, è richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore di attività previste complessivamente, fermi restando gli ulteriori vincoli correlati alle sole attività formative, di cui nel successivo paragrafo specificamente dedicato.

Tipologia intervento A. Orientamento

Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale per costruire un dossier delle evidenze, acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione, confrontare le esperienze e favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni tra i lavoratori.

Questa tipologia intervento si suddivide in due possibili ambiti di attività:

- Colloquio di informazione e accoglienza. Si tratta di un'attività propedeutica alla stesura del progetto e obbligatoria; deve essere programmata prima della domanda di ammissione al finanziamento, per ciascuno dei destinatari del progetto. Tale attività, della durata complessiva di 2 ore, deve essere erogata in modo individuale. Essendo finalizzata a individuare i fabbisogni formativi e professionali dei singoli destinatari e a strutturare nel dettaglio le azioni dell'intervento, questa fase del percorso deve concretizzarsi nella redazione e sottoscrizione del Patto di Servizio (PdS) e nella elaborazione del Piano di Azione Individuale (PAI) che costituiranno parte integrante e sostanziale del progetto³. Tali documenti non devono essere inviati in fase di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, ma devono essere conservati agli atti dall'Ente proponente e essere resi disponibili per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti. I costi per tale attività saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS) qualora il progetto sia approvato e coerentemente realizzato. Non saranno riconosciuti costi relativi a persone che non parteciperanno fattivamente al progetto o che parteciperanno per meno del 70% delle ore previste dal PAI.
- Incontri di orientamento. Si tratta di un'attività obbligatoria per tutti i destinatari del progetto; deve essere programmata ad avvio del progetto. La durata può essere variabile, a seconda delle specifiche esigenze di progetto/contesto. L'azione è finalizzata a condividere la filosofia del progetto, a creare confidenza e fiducia nel gruppo dei destinatari, a predisporre terreno fertile per le successive azioni di riqualificazione e/o reimpiego.

Tipologia intervento B. Formazione

Gli interventi formativi di breve e media/lunga durata dovranno favorire l'adeguamento delle competenze professionali del destinatario attraverso il miglioramento o l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del contesto in cui le imprese sono chiamate a competere. Si tratta quindi di

³ I format del Patto di Servizio - PdS e del Piano di Azione Individuale - PAI saranno approvati con successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

interventi il cui obiettivo può essere quello di rafforzare competenze professionali già esercitate oppure di acquisire nuove competenze professionali.

In particolare, le attività di formazione devono essere finalizzate ad adeguare le competenze professionali del destinatario alla domanda di lavoro dell'area territoriale di riferimento attraverso il miglioramento e l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del contesto in cui le imprese venete sono chiamate a competere.

Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento riscontrabili negli utenti.

Si precisa che tutte le azioni formative dovranno prevedere il rilascio di un'attestazione con la descrizione dei risultati di apprendimento acquisiti. Pertanto nel formulario di progetto dovranno essere indicati i risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) attesi in esito alla attività formativa. Sull'attestato di risultati di apprendimento saranno riportati esclusivamente gli apprendimenti realmente acquisiti dalla persona al termine del percorso formativo⁴.

Questa tipologia di intervento si suddivide in due possibili modalità di realizzazione:

- Corso di formazione di breve durata. Può essere erogato solo in modalità di gruppo, di piccola o media dimensione. E' finalizzato ad aggiornare e adeguare le competenze dei destinatari, sia di tipo trasversale che specialistiche. Può avere una durata da 8 a 32 ore.
- Corso di formazione di media/lunga durata. Può essere erogato solo in modalità di gruppo, di piccola o media dimensione. E' obbligatorio nei percorsi di riqualificazione e facoltativo nei percorsi di outplacement. E' finalizzato a rafforzare competenze già possedute o ad acquisirne di nuove, di tipo professionale specialistico. Può avere una durata da 40 a 180 ore.

Si precisa che l'attività formativa, sia essa di breve, di media o lunga durata, non potrà superare comunque il limite massimo di 180 ore complessive per singolo destinatario.

Per le attività formative erogate in modalità di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, secondo quanto segue:

$$N^{\circ} \text{ utenti con frequenza pari o superiore al } 70\% \text{ del monte ore intervento} = N^{\circ} \text{ utenti rendicontabili per edizione} \leq N^{\circ} \text{ utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.}$$

Il numero minimo di utenti per l'avvio delle attività, pari ad almeno 3 unità per singola edizione/intervento, dovrà corrispondere al numero di utenti previsto in fase di presentazione del progetto. In ogni caso i costi sono riconosciuti solo se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti. Il numero massimo degli utenti inseribili in ciascuna edizione/intervento formativo non può superare le 15 unità.

Si precisa inoltre che, in presenza di gruppi pari o superiori alle 6 unità, viene comunque riconosciuto un massimo di € 164,00 per ora di attività e salvo che il numero di utenti formati risulti pari o inferiore a 5 unità, nel qual caso sono riconosciute le UCS dei piccoli gruppi, conteggiate con il numero di utenti effettivamente formato (sempre nel rispetto del numero minimo di 3 unità)⁵.

⁴ Per l'elaborazione dell'attestato dei Risultati di apprendimento si prendano a riferimento le "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali" – Dgr. n. 2895 del 28/12/2012.

⁵ Ad esempio:

- intervento di lunga durata (100 ore) - Gruppo di destinatari inizialmente previsto: 5 soggetti – costo previsto a budget per gruppo di 5 soggetti = € 15.500,00 cioè $[(€110,00 + 9,00 \times 5) \times 100]$ - Gruppo di destinatari formato: 4 soggetti - costo riconoscibile per intervento = € 14.600,00 cioè $[(€110,00 + 9,00 \times 4) \times 100]$.
- intervento di media durata (50 ore) - Gruppo di destinatari inizialmente previsto: 15 soggetti – costo previsto a budget per gruppo di 15 soggetti = € 8.200,00 cioè $[€164,00 \times 50]$ - Gruppo di destinatari formato: 10 soggetti - costo riconoscibile per intervento = € 8.200,00 cioè $[€164,00 \times 50]$.
- intervento di media durata (50 ore) - Gruppo di destinatari inizialmente previsto: 10 soggetti – costo previsto a budget per gruppo di 10 soggetti = € 8.200,00 cioè $[€164,00 \times 50]$ - Gruppo di destinatari formato: 5 soggetti - costo riconoscibile per intervento = € 7.750,00 cioè $[(€110,00 + 9,00 \times 5) \times 50]$.

E' richiesto che gli utenti sostengano un'analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso formativo (analisi ex post). Nel caso in cui l'utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze, oggetto dell'intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora, anche in seguito alla nuova verifica, gli obiettivi formativi non risultassero raggiunti, l'utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del numero minimo. Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall'intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo a campione ex-post da parte della Regione Veneto – Sezione Lavoro.

Tipologia intervento C. Accompagnamento

Nell'ambito della tipologia di intervento di accompagnamento al lavoro viene incardinata l'attività di ricerca attiva del lavoro. Essa può essere erogata solo a destinatari interessati a procedure riduzione del personale, nei percorsi di outplacement. L'azione prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro.

In particolare, nell'ambito dell'azione Ricerca attiva di lavoro sarà svolta attività di: individuazione delle opportunità professionali attraverso specifici strumenti, individuazione e valutazione di proposte di lavoro coerenti con il profilo del candidato, promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura a aziende che abbiano in corso ricerche di personale. Questa attività è finalizzata a facilitare l'individuazione delle opportunità lavorative, vacancy, da parte del destinatario, anche sostenendone le capacità creative e di auto imprenditorialità. In ogni caso, per ciascun destinatario delle attività, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad almeno n. 3 colloqui di selezione attivati presso imprese interessate all'inserimento lavorativo. Nel caso di assunzione successivamente al primo colloquio o al secondo viene meno l'obbligo dei/del colloqui/o successivi/o.

Il Soggetto proponente dovrà essere in grado di esibire evidenze formali atte a dimostrare sia che le imprese presso cui sono stati proposti i colloqui avessero una vacancy aperta sia gli avvenuti colloqui da parte del candidato. Per dimostrare la vacancy aperta, è sufficiente tenere agli atti stampa della pubblicazione relativa alla ricerca di personale da parte della azienda (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web dell'azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione). Per dimostrare l'avvenuto colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio (con segnalazione almeno del luogo, della data e dell'orario in cui si svolgerà il colloquio) e di conferma di avvenuto colloquio (breve descrizione dell'esito del colloquio) da parte del selezionatore. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze formali che devono essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

15. Durata dei progetti

Considerata l'urgenza di fornire delle risposte concrete ai lavoratori messi a rischio dallo stato di crisi aziendale, i progetti a valere sul presente Avviso, a prescindere dalla data dello sportello in cui vengono presentati dovranno realizzarsi tempestivamente, ovvero nell'arco temporale di dieci mesi dalla data di avvio del progetto stesso.

In ogni caso i progetti a valere sulla presente Direttiva dovranno concludersi, obbligatoriamente, entro il 31 dicembre 2017.

16. Criteri di premialità

La presente Direttiva, per consentire la messa in campo di interventi urgenti nei confronti di crisi aziendali particolarmente problematiche e per di garantire risposte concrete ed efficaci ai lavoratori a rischio di

disoccupazione per crisi aziendale, adotta un sistema di premialità delle proposte che tiene considerazione di due elementi specifici:

- la partecipazione ai tavoli di concertazione delle crisi aziendali, promossi dalla Regione del Veneto per l'attuazione, attraverso accordi o protocolli, di percorsi di politica attiva;
- l'identificazione di una impresa o di più imprese disponibili ad assumere i destinatari degli interventi al termine del percorso di outplacement.

L'esistenza dei requisiti di premialità deve essere dichiarata nel progetto, nell'ambito della descrizione generale dell'intervento, e deve essere supportata da apposite evidenze⁶.

17. Rispetto dei principi orizzontali

I progetti dovranno dimostrare un elevato grado di coerenza con gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi dei documenti regionali di programmazione, in funzione dello sviluppo socio-economico complessivo del territorio. In particolare i progetti dovranno garantire qualità e attenzione a principi orizzontali identificati dal POR FSE per il periodo 2014-2020:

- sviluppo sostenibile, attraverso la diffusione tra i destinatari degli interventi delle competenze necessarie per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale e per identificare e prevenire le situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente;
- pari opportunità e non discriminazione, attraverso la garanzia di pari condizioni di accesso al progetto a prescindere da età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione, disabilità;
- parità tra uomini e donne, attraverso una particolare attenzione alla partecipazione delle donne ai percorsi di riqualificazione e outplacement, promuovendo la riduzione delle segregazione di genere e la lotta agli stereotipi di genere nel mercato del lavoro.

18. Monitoraggio efficacia degli interventi

Considerando le finalità della Direttiva che si sostanziano nella promozione di misure di riqualificazione e outplacement a sostegno di lavoratori a rischio di espulsione, da realizzarsi in partenariato, gli esiti dei progetti finanziati saranno monitorati.

In fase di valutazione ex post degli interventi, la Sezione Lavoro verificherà e misurerà l'efficacia degli interventi attraverso la misurazione di due indicatori: quello di avanzamento e quello di risultato. L'indicatore di avanzamento definisce il numero degli interventi realizzati, ovvero il grado di efficacia interna del progetto. Gli indicatori di risultato misurano il raggiungimento degli obiettivi specifici, cioè misurano l'efficacia esterna dell'azione progettuale.

Nello specifico per il presente avviso sarà considerato:

- con riferimento all'indicatore di avanzamento, il numero di lavoratori coinvolti nell'intervento;
- con riferimento all'indicatore di risultato, la percentuale (%) di riqualificazione e/o reimpiego dei lavoratori al termine dell'intervento.

Si precisa che per la misurazione dell'indicatore di risultato i soggetti proponenti saranno tenuti a monitorare ex-post la situazione socio-lavorativa dei destinatari (follow-up a 6 mesi dalla conclusione delle attività del progetto).

Il requisito di risultato viene raggiunto e convalidato nei seguenti casi:

⁶ La partecipazione ai tavoli di concertazione della crisi aziendale deve essere dichiarata nel progetto e successivamente verificata dall'Amministrazione regionale; la presenza di imprese disponibili ad assumere va dichiarata nel progetto e sostenuta con le apposite lettere di partenariato aziendale.

- re-immissione nell'azienda di provenienza;
- assunzione con contratto a tempo indeterminato (part-time o full-time) o contratto a tempo determinato (part-time o full-time) di durata superiore a 6 mesi, anche cumulati purché continuativi e presso la stessa azienda, diversa da quella di provenienza;
- avvio di attività lavorativa in proprio.

19. Parametri economici relativi alle attività

Nell'ambito della presente Direttiva il valore economico di ogni progetto è direttamente proporzionale al numero di destinatari previsti.

La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.

Per ogni singolo destinatario è ammessa pertanto la progettazione di attività di riqualificazione e outplacement per un importo massimo pari a Euro 5.000,00. Le risorse, attribuite a ogni lavoratore che aderisce al progetto sottoscrivendo il Patto di Servizio, sono gestite in maniera unitaria dal soggetto proponente.

La composizione delle attività per ogni destinatario deve essere effettuata nel rispetto dei massimali di durata indicati nella precedente Tabella 1 e dai vincoli di obbligatorietà.

Nell'ambito di una stessa proposta progettuale è consentito prevedere Piani di Azione Individuale diversi nel peso e nella struttura della azioni, in base alle effettive esigenze espresse da lavoratori e parti sociali in fase di progettazione dell'intervento. A titolo di esempio, a seconda della situazione e del fabbisogno dei lavoratori oggetto dell'intervento alcuni progetti potranno prevedere, per taluni destinatari, pacchetti di attività formativa più consistente, con una forte valenza professionalizzante oppure potranno, per altri destinatari, escludere completamente la formazione per concentrarsi unicamente e intensivamente sull'accompagnamento al lavoro. Non esistono formule predeterminate e l'offerta delle azioni deve costituire un menù flessibile a disposizione delle persone e delle imprese.

Il piano finanziario del progetto sarà quindi costruito in base a:

- numero dei destinatari previsti,
- articolazione dei piani di azione individuale secondo il fabbisogno individuale e di gruppo,
- valore massimo di risorse per ogni destinatario.

Ne consegue che qualora il costo complessivo del progetto dovesse risultare superiore all'importo derivante dalla formula "nr. destinatari x quota PAI", il progetto sarà ritenuto inammissibile. Ogni progetto può prevedere percorsi di riqualificazione e outplacement per un minimo di 5 e un massimo di 80 destinatari.

Dati i vincoli sopra esposti il valore di un singolo progetto non potrà mai superare i 400.000,00 Euro complessivi (importo dato dalla moltiplicazione del valore del PAI, pari al massimo a Euro 5.000,00 per il numero massimo di destinatari ammissibili, pari a 80).

Nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi, il presente Avviso recepisce e applica Unità di Costo Standard - UCS⁷.

In particolare, per il riconoscimento dei costi relativi ai percorsi di riqualificazione e outplacement si applicano le seguenti Unità di Costo Standard:

- costo standard ora/destinatario per i servizi individuali di informazione, assistenza e orientamento, fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 38,00 onnicomprensivo;

⁷ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2014. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di informazione, assistenza e orientamento di gruppo (2 - 15 partecipanti), fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 15,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di formazione di piccolo gruppo (3-5 partecipanti) per utenza occupata, onnicomprensivo, pari a Euro 110,00 ora/attività + Euro 9,00 ora/allievo;
- costo standard ora/attività per i servizi di formazione di gruppo (6-15 partecipanti) per utenza occupata, onnicomprensivo, pari a Euro 164,00;
- costo standard per gli incentivi all'assunzione per le aziende private che assumono i destinatari entro la fine del progetto, pari a Euro 6.000,00 per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, e a Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo determinato, di durata non inferiore a 18 mesi.

Il tasso orario applicato indica l'ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le ore lavorate moltiplicato per unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno una durata pari a 60 minuti. Ai fini del riconoscimento dell'unità di costo, tale unità di misura non può essere frazionata.

Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla revoca del progetto stesso e al recupero dell'eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al finanziamento.

20. Incentivi all'assunzione

Il presente provvedimento, al fine di sostenere il pieno reinserimento al lavoro dei destinatari dei percorsi di outplacement, introduce il dispositivo finanziario dell'incentivo all'assunzione, per le imprese che, a seguito dei percorsi di outplacement, offrano un contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione dei destinatari le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva nella regione Veneto, che assumono destinatari della presente deliberazione.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa.

Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I datori di lavoro beneficiari devono possedere i requisiti della normativa in vigore, vale a dire essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
- le normative in materia di lavoro in genere.

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Accanto ai requisiti per i datori di lavoro, la concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale e per un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto è subordinata al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

1. assunzione, entro la durata del progetto, dei destinatari che abbiano partecipato alle attività previste dalla Direttiva;
2. assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi;
3. assunzione presso imprese diverse da quella di provenienza del destinatario, anche se parte di un gruppo o ad essa collegata.

Nell'ottica dei processi di semplificazione amministrativa e finanziaria, la presente Direttiva prevede l'applicazione del costo standard "incentivo all'assunzione", così come previsto nell'ambito della Dgr n. 671 del 28/04/2015, di approvazione delle Unità di Costo Standard nell'ambito del Fondo Sociale Europeo.

L'unità di costo standard prevista per l'incentivo all'assunzione è pari a:

- Euro 6.000,00 per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato
- Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo determinato, di durata non inferiore a 18 mesi.

21. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti

L'intervento previsto, ad eccezione del dispositivo "incentivo all'assunzione", previsto per le aziende che assumono i destinatari dei progetti, non rientra nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, in quanto le azioni previste dall'intervento mirano ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori, rendendo l'intervento compatibile con gli art. 107 e 108 del Trattato CE sugli aiuti di stato.

L'incentivo all'assunzione costituisce invece aiuto ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti d'importanza minore («de minimis»). Il rispetto delle condizioni riferite nel succitato regolamento, in particolare per quanto riguarda i settori ammissibili (art. 1), la non cumulabilità (art. 2), il controllo (art. 3) è considerato elemento necessario al fine del riconoscimento dello stesso incentivo.

22. Variazioni progettuali

Nell'ambito della presente Direttiva non è consentita la sostituzione dei destinatari successivamente all'avvio del progetto. I destinatari degli interventi devono essere individuati nominalmente in fase di progettazione e inseriti nel documento Accordo Sindacale da allegare alla domanda di candidatura del progetto.

Dopo l'avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di successive rinunce da parte dei soggetti coinvolti, sarà possibile presentare una richiesta di sostituzione di partner, la quale sarà oggetto di valutazione da parte di Sezione Lavoro e dovrà pertanto essere autorizzata.

Qualora, durante lo svolgimento o prima dell'avvio del progetto approvato, emergano esigenze che inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere preventivamente sottoposte alla Sezione Lavoro, con l'esplicazione delle motivazioni delle modifiche proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.

23. Termini per la presentazione dei progetti

Per favorire la tempestività e la flessibilità degli interventi, per questa tipologia di progetto sono previste 12 scadenze per la presentazione delle candidature secondo la procedura "a sportello", con valutazione comparativa delle proposte.

Per ogni progetto deve essere presentata una distinta domanda di ammissione al finanziamento con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative⁸.

L'Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alla domanda di ammissione al finanziamento, ai sensi degli articoli 71 e ss del D.P.R. n. 445/00.

Qualora dagli esiti di tali controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto proponente nelle predette dichiarazioni sostitutive l'Amministrazione Regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/00.

La presentazione delle proposte, ovvero il loro passaggio in "stato confermato" deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente.

Tabella 2. Termini per la presentazione, approvazione e gestione dei progetti

Periodo di presentazione			Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto	Scadenza termine progetto
Apertura sportello	Giorni di apertura	Anno di riferimento			
1	1 – 31 gennaio	2016	15/02/2016	15/03/2016	15/01/2017
2	1 – 29 febbraio	2016	15/03/2016	15/04/2016	15/02/2017
3	1 – 31 marzo	2016	15/04/2016	15/05/2016	15/03/2017
4	1 – 30 aprile	2016	15/05/2016	15/06/2016	15/04/2017
5	1 – 31 maggio	2016	15/06/2016	15/07/2016	15/05/2017
6	1 – 30 giugno	2016	15/07/2016	31/08/2016	15/06/2017
7	1 – 31 luglio	2016	31/08/2015	30/09/2016	30/07/2017
8	1 – 31 agosto	2016	15/09/2015	15/10/2016	15/08/2017
9	1 – 30 settembre	2016	15/10/2016	15/11/2016	15/09/2017
10	1 – 31 ottobre	2016	15/11/2016	15/12/2016	15/10/2017
11	1 – 30 novembre	2016	15/12/2016	31/01/2017	30/11/2017
12	1 – 31 dicembre	2016	15/01/2017	15/02/2017	15/12/2017

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

⁸ Il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

24. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

1. accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati; nome utente e password saranno assegnati per ciascuna sede accreditata;
2. per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it), successivamente accesso all'applicativo di presentazione on-line dei progetti APPROVO;
3. imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
4. passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo; il passaggio in stato "completato" è irreversibile e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
5. presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma digitale;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner.

Si specifica che prima della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento devono essere redatti e firmati i Patti di Servizio (PdS) e i Piani di Azione Individuale (PAI) relativi a ciascuno dei destinatari dei percorsi di riqualificazione e outplacement per i quali è proposto il progetto. Tali documenti non devono essere inviati in fase di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, ma devono essere conservati agli atti dell'Ente proponente e devono essere resi disponibili su richiesta per eventuali verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti che devono essere resi disponibili, su richiesta, per eventuali verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la presentazione cartacea del progetto. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Sezione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 – 041/279 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041/279 5154 – 041/279 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it.

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire, via PEC, al seguente indirizzo: Regione del Veneto - Sezione Lavoro - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, entro i termini stabiliti dalla Direttiva.

Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere inviate tramite PEC.

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, lavoro@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “POR FSE 2014-2020 – Riqualificazione e Outplacement – 2016”.

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello.

Il messaggio dovrà contenere un unico allegato, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato “Portable Document Format”, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi⁹.

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Per le modalità e termini per l'utilizzo della succitata PEC regionale il soggetto proponente si deve attenere alle disposizioni pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato “PDF” del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva¹⁰, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del

⁹ Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

¹⁰ In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale.

bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

25. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2008 per il POR FSE 2007/2013. Le nuove procedure ed i nuovi criteri di valutazione, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento UE n. 1303/2013, saranno oggetto di successivo esame ed approvazione nella prima seduta utile del Comitato di Sorveglianza per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espone nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione. Il punteggio massimo conseguibile è pari a punti 54.

Griglia di valutazione

Parametro 1	FINALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	– Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti

	sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; – circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc); – grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; – circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; – accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere; Criterio premiante – evidenza di azioni di concertazione, in cui l'Amministrazione regionale si sia impegnata, attraverso accordi o protocolli d'intesa, ad attuare percorsi di politica attiva per i lavoratori coinvolti da crisi aziendale	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
	– Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce; – coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte; – azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni lavorative.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	QUALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	– Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	– Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti – Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti

	progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	- Rappresentatività della struttura proponente - Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali - Qualità dei partner: - Coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; - presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: - numero di partner coinvolti Criterio premiante - Presenza, nel partenariato di progetto, di una o più imprese che dichiarino la disponibilità ad assumere i destinatari.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Bando DGR n. 2022/2008 e DGR 1112/2010.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di partecipazione da parte del Soggetto Proponente: numero di proposte di progetto finanziate con riferimento al Bando DGR n. 787/2015.	0	0 punti
		1 - 3	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

26. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹¹, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

27. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni

Le azioni proposte a valere sul presente avviso devono essere immediatamente cantierabili.

I progetti approvati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il termine per la conclusione delle attività è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

28. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

29. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Sezione Lavoro

30. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

¹¹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>